



TRIBUNALE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. [REDACTED],
ha pronunciato, la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa iscritta al n. 309 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Chieti,
[REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo
rappresenta e difende come da procura in atti;

ATTORE/OPPONENTE

E

[REDACTED] (C.F. e P. I.V.A.: ([REDACTED]), in persona del legale
rappresentante pro tempore e, per essa, [REDACTED] (C.F.:
[REDACTED]), elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso
lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da procura in
atti;

CONVENUTA/OPPOSTA

OGGETTO: contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: per l'attore: nel merito in via preliminare: 1) accertare e, per
l'effetto dichiarare, che il contratto di cessione stipulato in data 15 settembre
2016 (all. 4 del ricorso monitorio) è privo della sottoscrizione della società
cessionaria e che, di conseguenza, non ha alcun valore probatorio ai fini della
dimostrazione dell'avvenuta cessione; 2) accertare e, per l'effetto dichiarare, che la
cessione dei crediti non è stata notificata al sig. [REDACTED] e che, pertanto, essa
non spiega effetti

nei suoi confronti; 3) in accoglimento di entrambi o di uno solo delle domande di
cui ai precedenti punti 1 - 2, dichiarare, il difetto di legittimazione e carenza di
titolarità delle posizioni cedute; 4) in ogni caso, dichiarare il difetto di
legittimazione e la carenza di titolarità delle posizioni cedute per via di tutti gli
altri motivi esposti in narrativa; in via principale: 5) revocare il decreto ingiuntivo
opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
6) dichiarare che la parte opposta non è creditrice del sig. [REDACTED] della somma
ingiunta per tutti i motivi esposti ed eccezioni espressi in narrativa e,
conseguentemente, dichiarare non dovute le somme così richieste con il decreto
ingiuntivo; 7) dichiarare, alla luce delle considerazioni svolte, che parte opposta,
relativamente ai contratti n. 10062126489951 e n. 10022984733925 non ha
fornito prova della sussistenza dei presunti crediti vantati nei confronti del sig.
[REDACTED] e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto; in via
subordinata: 8) accertare la nullità del contratto n. 10062126489951 ex. art. 117
comma III tub ed ex. art. 125 bis commi I e III per difetto di forma scritta e, per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta all'opposta e/o accertare la
minor somma ad essa dovuta; 9) accertare la nullità del contratto n.
10062126489951 per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 dell'art. 106 tub
per via dei motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nessuna
somma è dovuta all'apposta e/o accertare la minor somma ad essa dovuta; 10) in

ogni caso, con riferimento al contratto n. n. 10062126489951 accertare e dichiarare la non debenza delle somme illegittimamente addebitate al sig. [REDACTED] così come risultanti dall'estratto conto prodotto e, nello specifico, la somma di euro 304,20 relativa ad un prodotto assicurativo mai richiesto e la somma di euro 318,90 a titolo di indennità di contenzioso; 11) accertare la nullità del contratto n. 10022984733925 ex. art. 117 comma III tub ed ex. art. 125 bis commi I e III per difetto di forma scritta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta all'opposta e/o accertare la minor somma ad essa dovuta; 12) accertare la nullità del contratto n. 10022984733925 per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 e dell'art. 106 tub per via dei motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta all'apposta e/o accertare la minor somma ad essa dovuta; 13) in ogni caso, con riferimento al contratto n. 10022984733925, accertare e dichiarare la non debenza delle somme illegittimamente addebitate al sig. [REDACTED] così come risultanti dall'estratto conto e, nello specifico, la somma di euro 70,56 relativa ad un prodotto assicurativo mai richiesto e la somma di euro 240,10 a titolo di indennità di contenzioso; 14) accertare e dichiarare che nel contratto n. 10022984733925 non risulta indicato in maniera corretta il TAEG; 15) in accoglimento di quanto indicato al precedente punto 14), accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto n. 10022984733925 ex. art. 1418 ed art. 1346 c.c. per erronea indicazione del TAEG in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 125 bi e 117 IV comma D.lgs. 385/1993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR del 04.03.2003; 16) in accoglimento della domanda di cui al precedente punto 15), ricalcolare l'eventuale saldo debitorio del sig. [REDACTED] considerando il valore del TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 125 bis comma VI tub; 17) accertare la nullità dei contratti n. 10062126489951 e n. 10022984733925 e. art. 125 – bis comma 8 per indeterminatezza delle condizioni di prelievo e rimborso e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. [REDACTED] e/o accertare la minor somma da lui dovuta; 18) accertare e, per l'effetto, dichiarare che il contratto di prestito personale n. 20114245454416 sottende un meccanismo di capitalizzazione mensile degli interessi (un meccanismo di anatocismo) non esplicitato nel contratto e non pattuito tra le parti; 19) in accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 18, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di prestito personale n. 20114245454416 per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV del TUB atteso che la corresponsione di interessi periodali prima della scadenza del contratto va pattuita e determinata con specifica approvazione del mutuatario essendo altrimenti detti interessi dovuti solo alla scadenza del contratto e per l'effetto rideterminare il piano di rimborso di entrambi i contratti depurandolo dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi; 20) sempre in accoglimento di quanto al precedente punto 21 o comunque per via dei motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. [REDACTED] non è tenuto a corrispondere i maggiori interessi derivanti dall'applicazione del regime composto (in assenza di specifica approvazione) in luogo del regime semplice e, pertanto, scomputare detta somma dall'eventuale saldo debitorio dell'opponente; 21) accertare e dichiarare che nel contratto di prestito personale n. 20114245454416 non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo

Effettivo) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, dell'art. 117 comma IV del TUB e dell'art. 1284 c.c.; 22) accertare e dichiarare il vero valore del TAE - TAEG alla data di stipula del contratto di prestito personale n. 20114245454416; 23) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di prestito personale n. 20114245454416 ex art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 125 bis e dell'art. 117 IV comma D.lgs. 385/1993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR del 04.03.2003; 24) in accoglimento di quanto al precedente punto 25, accertare e dichiarare che, per via dell'applicabilità dell'art. 125 bis comma VI tub, il valore del TAEG equivale, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, di conseguenza, ricalcolare l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti;

25) accertare e dichiarare che la banca non ha consegnato al cliente il piano di ammortamento; 26) accertare e dichiarare, per via dei motivi esposti in narrativa, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato e, di conseguenza, dichiarare la nullità parziale del contratto di prestito personale n. 20114245454416 per violazione dell'art. 1346 c.c.; 27) in accoglimento di tutte le domande di cui ai precedenti punti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 od anche di una sola di esse, accertare e dichiarare il diritto del sig. [REDACTED] al pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nel contratto di prestito), degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117 comma VII del d.lgs. n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia e/o imputando tutti i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa del credito ex art. 1195 c.c. e, per l'effetto, ricalcolare il corretto rapporto di dare - avere tra le parti; 28) in ogni caso, in relazione al contratto n. 20114245454416, per via dei motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 956,20 addebitata come da estratto conto allegato a titolo di indennità di contenzioso al sig. [REDACTED]; in ulteriore subordine, in caso di accoglimento di ciascuna delle domande di cui ai precedenti punti: 29) ad ogni modo, considerate tutte le eccezioni sollevate nel presente atto e sulla base della documentazione in atti e di quella che verrà prodotta nel corso del processo, accertare, anche alla luce di eventuale espletanda ctu, l'esatto rapporto dare - avere tra le parti. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.

Per la convenuta: Nel merito: Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che [REDACTED] è creditrice nei confronti di [REDACTED] della somma di € 29.573,18 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento; In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) [REDACTED] alla restituzione o pagamento a favore di [REDACTED] della somma di € 29.573,18 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino

al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc; Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.1.2022 **[redacted]** s.p.a. e, per essa, **[redacted]** S **[redacted]**, ha chiesto ingiungersi al sig. **[redacted]** l'esecuzione il pagamento della somma di € 29.573,18 ed alla sig.ra **[redacted]** il pagamento della somma di € 18.354,60 oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, in virtù dei contratti n. 10062126489951, n. 20114245454416 e n. 10022984733925 stipulati con **[redacted]**

Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal sig. **[redacted]** il quale ha eccepito, in primis, con riferimento a tutti e tre i contratti, il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla convenuta.

Con riferimento a tale prima eccezione, la opposta ha prodotto, oltre ai contratti di cessione, anche gli elenchi (allegati alle cessioni) concernenti i crediti fatti valere e comprovanti, pertanto, la relativa titolarità.

In punto di diritto, va detto che (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 108 del 04/01/2023),

in caso di cessione del credito effettuata per contratto, la notificazione al debitore ceduto, da parte del cessionario, dell'atto di cessione che sia privo della sottoscrizione anche del cedente è inidonea a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto stesso.

Ora, con riferimento ai contratti di cessione, occorre distinguere.

Mentre il documento 4 allegato al fascicolo monitorio è perfettamente efficace ai fini della cessione, essendo firmato in duplice copia, una dalla cedente ed una dalla cessionaria, il contratto distinto all'allegato 10 è firmato dalla sola cedente.

Ne consegue che, mediante i contratti di cessione, la convenuta ha dato prova della titolarità attiva per i contratti n. 10062126489951 e n. 10022984733925, per i quali è stato depositato anche l'elenco dei crediti ceduti con il nominativo del sig. **[redacted]** rispettivamente con un saldo debitore di € 6.362,83 e con un saldo debitore di € 4.855,75.

Con riferimento al contratto n. 20114245454416, la prova della cessione è stata, però, comunque raggiunta.

Infatti, anche se il contratto di cessione non è stato sottoscritto dalla cedente, occorre evidenziare che al doc. 5 del fascicolo monitorio, sono state prodotte le comunicazioni della stessa Cedente (**[redacted]**) di avvenuta cessione a **[redacted]** di tutti i contratti, con specifico riferimento ai codici pratica, corrispondenti ai contratti stessi.

Quindi, in conclusione, le relative eccezioni di difetto di titolarità attiva del rapporto vanno rigettate.

Quanto ai contratti n°10062126489951 e n°10022984733925, l'attore si duole della assenza di documenti comprovanti le ragioni di credito avanzate dalla **[redacted]**.

In primis, lamenta che, sulla documentazione contrattuale, non risulterebbero indicati i numeri identificativi riportati nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale eccezione non può essere accolta, essendo, comunque, stati prodotti i contratti per i quali si invoca il pagamento.

Non è stata, altresì, dedotta l'esistenza di altri possibili contratti stipulati con **[redacted]**

Si duole, ancora, che i contratti n°10062126489951 e n°10022984733925 si riferiscano a due finanziamenti finalizzati all'acquisto rispettivamente di un prodotto di micro informatica presso la società [REDACTED], s.r.l. di valore pari ad € 399,00 (oltre € 19,95 spese di istruttoria) e di alcuni elettrodomestici presso la società [REDACTED] srl di valore pari ad € 529 (oltre € 26,00 spese di istruttoria).

Invece, dal tenore letterale, il credito concesso sarebbe pari ad € 1.700,00 da rimborsarsi mediante il pagamento mensile di una rata pari ad € 24,00 per il primo contratto e pari ad € 3.100,00 da rimborsarsi mediante il pagamento mensile di una somma pari ad € 24,00.

In entrambi i contratti, l'importo di € 24,00 viene indicato equivalente al 3% dell'esposizione complessiva del cliente ma ciò non sarebbe possibile in quanto il 3% di € 3.100,00 è pari ad euro 124,00.

Osserva il giudicante che le somme di € 1.700,00 e 3.100,00 non riguardano il credito concesso (pari, rispettivamente, ad € 418,95 e 555,90, compresi i costi di istruttoria) bensì l'importo massimo autorizzato.

Il 3% non è, poi, da riferirsi all'importo della rata di € 24,00 né, tantomeno, all'importo massimo autorizzato, ma è la percentuale minima da rimborsarsi mensilmente.

Ancora, si duole l'attore che, dalla lettura delle condizioni di finanziamento, parrebbe che il soggetto finanziato possa impiegare l'importo massimo autorizzato nel contratto e vi sarebbero delle voci di costo (tra le quali un esborso di € 1.281,00 per l'acquisto di un server locale) non previste in contratto. Sembra, probabilmente, voce connessa alla carta revolving.

Sul punto, la causa va rimessa in istruttoria al fine di verificare la riconducibilità al contratto delle singole voci indicate negli estratti conto prodotti (agevolmente ricollegabili ai contratti in ragione della prima posta di partenza, pari al credito finanziato).

Si duole, altresì, che, all'interno dei contratti di finanziamento stipulati per l'acquisto di un bene di consumo, è stata inserita una clausola relativa ad un altro rapporto bancario del tutto disancorato rispetto all'originario contratto di finanziamento.

A tal fine, richiamando la Comunicazione del 20 aprile 2010 della Banca D'Italia, occorre altresì precisare che, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato).

L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria.

Pertanto, è evidente la nullità dei due contratti n°10062126489951 e n°10022984733925 con riferimento alle carte revolving.

Ne consegue che, dichiarata la nullità parziale, vanno escluse tutte le spese e gli interessi previsti dalla parte concernente la carta revolving e chiesto al CTU di

quantificare il rapporto dare-avere escludendo ogni addebito previsto dalla sezione relativa alla carta revolving per i suddetti contratti.

Rimangono, quindi, assorbite le ulteriori doglianze (punto 2.2), concernenti le carte revolving, per i contratti n°10062126489951 e n°10022984733925.

Ulteriori doglianze riguardano il contratto di prestito personale n. 201142454416 stipulato con la [redacted] spa in data 30.09.2010 per l'importo di euro 38.556,00 per asserita violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 125 bis e 117 IV comma D.Lgs 1.9.1993 n. 385 nonché dell'art. 6 Delibera CICR 9/2/2000.

Premesso che non si comprende il riferimento al mutuo ipotecario a pag. 29 rigo 9 dell'atto di citazione, la prima doglianza concerne il presunto effetto anatocistico conseguente all'ammortamento alla francese.

Nel mutuo alla francese difetta - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

Peraltro, gli interessi alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l'autonomia giuridica rispetto al capitale. Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014 Rv. 631434 - 01).

Non vi è, di conseguenza, alcun fenomeno anatocistico.

Si duole, altresì, dell'omessa indicazione del TAE o TAN.

Anche tale doglianza non può essere accolta in quanto il TAN è indicato.

Occorre, invece, verificare, come detto, se siano state correttamente applicate le condizioni contrattuali e solo quelle.

Trattandosi di credito al consumo, sarà necessario appurare se tutti i costi a carico del consumatore siano stati inclusi o siano stati correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato.

In caso contrario, va ricalcolato il TAEG pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara la nullità parziale dei contratti n°10062126489951 e n°10022984733925 con riferimento alle carte revolving;
- 2) rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento;

Chieti 5.3.2023.

Il G.U.

Dott. [redacted]